

180.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Atti di controllo e di indirizzo | 6724 | (Articolo 18) | 6713 |
| Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) | 6721 | (Emendamenti e articolo aggiuntivo) | 6714 |
| Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) | 6723 | (Articolo 19) | 6715 |
| Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti) | 6724 | (Emendamenti e subemendamento) | 6716 |
| Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 6719 | Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 6723 |
| Disegno di legge S. 1034 (approvato dal Senato) n. 2564: | | Missioni vevoli nella seduta del 15 aprile 1997 | 6719 |
| (Emendamento all'articolo 14 presentato il 15 aprile 1997) | 6709 | Proposta di legge di iniziativa di un consiglio regionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) | 6719 |
| (Articolo 15) | 6709 | Proposte di legge: | |
| (Emendamenti e subemendamento) | 6710 | (Annunzio) | 6719 |
| (Articolo 16) | 6711 | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 6719 |
| (Articolo 17) | 6711 | Richiesta ministeriale di parere parlamentare | 6724 |
| (Emendamento ed articoli aggiuntivi) | 6712 | Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) | 6724 |
| | | ERRATA CORRIGE | 6724 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

S. 1034 - MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI DI DECISIONE E DI CONTROLLO (APPROVATO DAL SENATO) (2564)

PAGINA BIANCA

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14 DEL
DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO
NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1997

Al comma 14, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

14. 120.

Il Governo.

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. I conduttori e gli affittuari delle unità immobiliari che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica possono esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla

contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio

ovvero procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

2-bis. Agli immobili urbani pubblici e quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939 adibiti ad uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge n. 392 del 1978 e sue successive modificazioni. È nulla ogni altra precedente disposizione in contrasto.

15. 4.

Corsini, Di Bisceglie.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939 adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge n. 392 del 1978 e sue successive modificazioni.

15. 22.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere i commi 2 e 3.

15. 5.

Turroni, Boato, De Benetti,
Paissan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 15.23
DELLA COMMISSIONE.

Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.

0. 15. 23.1.

Poli Bortone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge.

15. 23.

La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le alienazioni, totali o parziali da parte di enti o istituti pubblici di beni immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, per i quali non sia intervenuta la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge e non

siano state autorizzate, sono riconosciute esenti dall'applicazione delle disposizioni indicate al comma 3.

15. 10.

Sbarbati, Orlando.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 120 giorni con le seguenti: 90 giorni.

15. 12.

Frattini.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Decorso il termine di cui al comma 4, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, sulle richieste di approvazione e di autorizzazione provvede, nei trenta giorni successivi, il direttore generale dell'ufficio per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici

15. 20.

Turroni, Boato, De Benetti, Paissan.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

15. 21.

Governo.

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili).

1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218 sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione

di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali).

1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli »;

b) il quinto comma è abrogato.

2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli »;

b) il comma 5 è abrogato.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 1.

Bianchi Clerici, Stucchi, Fontan, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme dirette a disciplinare il passaggio della gestione dei musei statali alle regioni.

17. 01.

Cavaliere, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Rizzi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

17-bis. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 con i comuni fino a 15 mila abitanti, il Ministero della difesa è rappresentato dal prefetto competente.

17. 02.

Spini, Massa.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di strumenti urbanistici territoriali).

1. In armonia con i compiti di programmazione e di coordinamento riconosciuti alla provincia, il potere di approvazione degli strumenti urbanistici terri-

toriali e dei relativi regolamenti predisposti dai comuni, già di competenza della regione, è trasferito alla provincia. L'esercizio delle relative funzioni decorre dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la singola provincia, entro lo stesso termine, abbia provveduto alla regolamentazione del procedimento di approvazione e si sia dotata di un organismo di consulenza tecnico-amministrativa, composto da esperti di pianificazione territoriale nominati dal consiglio provinciale e da dirigenti provinciali del settore. Qualora la singola provincia non sia in grado di rispettare i termini predetti, l'esercizio delle relative funzioni decorre comunque dal centottantesimo giorno successivo alla costituzione del suddetto organismo di consulenza tecnico-amministrativa.

17. 03.

Fongaro, Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo).

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: « Passaporti, altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo »;

b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente: « ART. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale. Altre tasse di

concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale »;

c) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

« ART. 25-bis. — (*Imposta di bollo*). — L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli Uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, amende e servizi resi.

17. 06.

Governo.

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Disposizioni in materia di servizio
sostitutivo di leva).*

1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e della istituzione di un servizio civile nazionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, ai servizi di sorveglianza dei parchi nazionali e regionali, alle comunità montane per servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei

comuni che fanno parte della comunità montana, al Corpo dei Vigili del Fuoco, al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e di Bolzano, ad attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di Trento e di Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, al quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego nel servizio sostitutivo di leva è determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell'anno precedente all'impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede a selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa, nonché, per il servizio da effettuarsi nel territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, di una adeguata conoscenza rispettivamente della lingua francese e tedesca. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica, nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto perso-

nale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva svolgono le attività stabilite, con apposito regolamento, dalle amministrazioni cui sono assegnati.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio; restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

* 18. 1.

Frattini.

Sopprimerlo.

* 18. 2.

Lavagnini.

Sopprimerlo.

* 18. 21.

Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: a partire da uno dei contingenti di chiamata alle armi del 1997.

18. 23.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ai servizi di sorveglianza dei parchi nazionali e regionali.

18. 20.

Fontan.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché, per il servizio sino alla fine del periodo.

18. 15.

Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il regime giuridico che si applica ai volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale è quello della legge 7 marzo 1986, n. 65. I volontari in servizio sostitutivo di leva esercitano:

a) presso i corpi di polizia municipale le funzioni previste dall'articolo 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986. Il personale suddetto può essere impegnato nei servizi di istituto solo dopo aver frequentato e superato con profitto i corsi di formazione, della durata non inferiore a mesi tre, istituiti con legge regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1968, n. 65;

b) alle dipendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali e funzioni stabilite con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.

18. 7.

Valducci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le convenzioni per il piano di impiego degli obiettori di coscienza, ovvero di coloro che hanno fatto domanda di accesso al servizio civile, viene stipulato tra gli enti interessati ed il Ministero della difesa presso il Comando regionale militare competente per il territorio su cui opera l'ente. La risposta alla domanda di

obiezione e l'assegnazione all'ente, ovvero l'entrata effettiva in servizio, deve pervenire entro sei mesi dalla presentazione della stessa.

18. 25.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio.

18. 22.

La Commissione.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

18. 02.

Frattini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

*(Disposizioni in materia
di ausiliari del traffico).*

1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire la qualifica di organo di vigilanza e controllo delle attività amministrative e di gestione delle aree o strutture per la sosta e delle relative zone di influenza, a personale ausiliario assunto direttamente o attraverso le proprie aziende o a mezzo delle società concessionarie della gestione dei parcheggi. Le funzioni di tale personale sono limitate alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I concessionari possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.

2. I poteri e le funzioni di cui al comma 1 sono conferiti anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono stabilite le norme per il conferimento delle qualifiche, per l'organizzazione e per l'espletamento dei servizi di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
DELLA COMMISSIONE 19.4.

Dopo le parole: alle aree oggetto di concessione *aggiungere le seguenti:* Tali funzioni devono essere attribuite, ove ve ne siano le condizioni, prioritariamente alle società concessionarie della gestione dei parcheggi che ne facciano richiesta.

0. 19. 4. 1.

Poli Bortone.

Al comma 1, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società concessionarie della gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i poteri e;

sopprimere il comma 3.

19. 4.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ausiliario *aggiungere la seguente:* qualificato.

19. 2.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: ausiliario *aggiungere le seguenti:* debitamente istruito.

19. 3.

Scoca, Giovanardi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a mezzo delle società concessionarie della gestione dei parcheggi *con le seguenti:* a mezzo delle società di gestione dei parcheggi.

Conseguentemente, al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: concessionari *con la seguente:* gestori.

19. 1.

Galletti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: « portano » è sostituita dalle seguenti: « possono, previa deliberazione in tal senso del Consiglio comunale, portare ».

19. 5 (Ex 18. 50).

Governo.

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 aprile 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Buontempo, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Soriero, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Berlinguer, Bordon, Buontempo, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli,

D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 aprile 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:

MANZINI: « Istituzione del Centro italiano di studi per la storia e l'informatica territoriale (CISSIT) » (3575);

CIAPUSCI e BORGHEZIO: « Norme per la regolamentazione della prostituzione » (3576);

GARRA: « Proroga dei termini per il pagamento dei tributi da parte dei soggetti residenti nella Sicilia orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 » (3577).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PITTELLA ed altri: « Norme per la partecipazione dei giovani alla vita ammi-

nistrativa e politica » (3442) *Parere delle Commissioni II, IV, V, VII, XI, XII e XIV;*

PITTELLA ed altri: « Norme per l'introduzione di elezioni primarie per la selezione dei candidati alle consultazioni elettorali nazionali e locali » (3519) *Parere della V Commissione;*

alla II Commissione (Giustizia):

LORENZETTI: « Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (119) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

MASSIDDA ed altri: « Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione e contro il fenomeno del cosiddetto 'sciacallaggio' » (3304) *Parere della I Commissione;*

PIVETTI: « Norme per la sostituzione fedecommissaria nella successione avente ad oggetto beni culturali » (3440) *Parere delle Commissioni I e VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

alla III Commissione (Esteri):

« Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali » (3524) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla IV Commissione (Difesa):

SIMEONE: « Istituzione del servizio militare volontario femminile » (3553) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA « Norme per il riscatto delle case assegnate alle famiglie rimaste senza tetto in seguito al movimento franoso del 28 febbraio 1983 nella frazione di Pergola del comune di Marsico Nuovo » (3389) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

ANTONIO PEPE ed altri: « Agevolazioni fiscali in favore di anziani e di persone

che assistono soggetti con handicap grave » (3411) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

alla VII Commissione (Cultura):

GIOVINE: « Nuovo ordinamento della professione giornalistica » (3114) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) III e XI;*

MUSSI ed altri: « Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione » (3330) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

« Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi » (3525) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

CICU ed altri: « Istituzione dei dipartimenti geologici nelle regioni a statuto speciale » (2988) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

VINCENZO BIANCHI ed altri: « Norme per l'acquisizione da parte degli enti locali di siti dismessi » (3350) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

PRESTIGIACOMO ed altri: « Modifiche alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa » (3436) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

CONTENTO ed altri: « Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di offerte anomale negli appalti pubblici » (3516) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

alla IX Commissione (Trasporti):

S. 1967. - « Rifiinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed

armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore" (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3548) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

CIAPUSCI ed altri: « Disposizioni per la regionalizzazione e la riorganizzazione dei concorsi pubblici » (3421) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

PISCITELLO: « Nuove disposizioni in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale » (3429) *Parere delle Commissioni I, V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

PAMPO ed altri: « Norme in materia di formazione professionale e di tutela previdenziale per i giovani » (3459) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI, X e XII;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

BORROMETI: « Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore degli invalidi di guerra » (3491) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

CHINCARINI ed altri: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » (2975) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

TESTA ed altri: « Nome in materia di usi civici » (3405) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI.*

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 marzo 1997 (da L 60

a L 75 e da C 64 a C 84/A), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Direttiva 96/100/CE — Direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (GUCE L 60).

Decisione e — Decisione n. 4/96 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 27 dicembre 1996, relativa all'esportazione di taluni prodotti di acciaio CECA e CE dalla Repubblica ceca verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/96 del consiglio di associazione) (GUCE L 64).

Direttiva 97/10/CE — Direttiva 97/10/CE della Commissione, del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GUCE L 68).

Direttiva 97/11/CE — Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUCE L 73).

Raccomandazione — Raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996, relativa all'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai disoccupati che accompagnano il loro coniuge occupato in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GUCE C 67).

Proposta modificata di direttiva — Proposta modificata di direttiva del Con-

siglio relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri (COM(96)536) (GUCE C 68).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 8/97, del 16 dicembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e la direttiva 93/22/CE del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GUCE C 69).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 9/97, del 20 dicembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (GUCE C 69).

Posizione comune - Posizione comune (CE) n. 10/97, del 20 dicembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di biocidi (GUCE C 69).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (COM(96)303) (GUCE C 76).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (COM(96)248 - 96/0163(COD)) (GUCE C 77).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione delle direttive 70/156/CEE e 70/220/CEE (COM(96)248 - 96/0164(COD)) (GUCE C 77).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (versione codificata) (COM(96)642) (GUCE C 78).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante istituzione d'un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (COM(96)615) (GUCE C 78).

Proposta di direttiva - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni (COM(97)4) (GUCE C 78).

Proposta modificata di direttiva - Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(96)725) (GUCE C 80).

Proposta di regolamento - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che ritira temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti agricoli all'Unione di Myanmar (COM(97)58) (GUCE C 80).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla Commissione I: Proposta di regolamento (COM(96)615);

alla Commissione VI: Posizione comune (CE) n. 8/97;

alla Commissione VII: Direttiva 96/100/CE;

alla Commissione VIII: Direttiva 97/11/CE;

alla Commissione IX: Proposta di direttiva (COM(96)536); Posizione comune (CE) n. 9/97;

alla Commissione X: Decisione n. 4/96; Proposta di direttiva (COM(96)725);

alla Commissione XI: Raccomandazione n. 21, del 28 novembre 1996;

alla Commissione XII: Posizione comune (CE) n. 10/97; Proposta di direttiva (COM(96)303);

alle Commissioni I e XIII: Proposta di regolamento (COM(97)58);

alle Commissioni VI e IX: Proposta di direttiva (COM(97)4);

alle Commissioni VIII e X: Proposta di direttiva (COM(96)248 - 96/0163(COD)); Proposta di direttiva (COM(96)248 - 96/0164(COD));

alle Commissioni VIII e XII: Direttiva 97/10/CE;

alle Commissioni X e XIII: Proposta di direttiva (COM(96)642).

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera dell'8 aprile 1997, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 4 marzo 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Luigi BERLINGUER, nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 19 marzo 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera dell'11 aprile 1997, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto nella risposta all'interrogazione TRANTINO n. 4-03370, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 21 novembre 1996, concernente le carenze d'organico del personale di magistratura presso il tribunale di sorveglianza di Catania.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 11 aprile 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea VITALI ed altri n. 9/2879/1, concernente la competenza del tribunale della libertà in sede di circondario, e Carmelo CARRARA ed altri n. 9/2879/2, concernente la possibilità per l'imputato di proporre o riproporre la richiesta di applicazione concordata della pena in seguito all'accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 dicembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segre-

teria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 10 aprile 1997, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 20 marzo 1997.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11 aprile 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia della delibera adottata dalla Commissione stessa nella riunione del 16 gennaio 1997 concernente l'applicazione dell'articolo 4, comma 2, della suddetta legge.

La predetta delibera sarà trasmessa alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portata a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, commi 13 e 14,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le richieste di parere parlamentare sui seguenti schemi di decreto legislativo:

schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale (articolo 3, comma 120);

schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (articolo 3, comma 133);

schema di decreto legislativo recante disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari (articolo 3, comma 138).

In considerazione del fatto che la Commissione di cui al citato comma 13 del medesimo articolo 3 della predetta legge non è stata ancora costituita, la Presidenza si riserva di comunicare in altra seduta l'assegnazione dei suddetti schemi di decreto legislativo.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 12 aprile 1997, pagina 6703, seconda colonna, ventunesima riga, il numero (3321) è sostituito dal numero (3331).